

Avv. Daniele Montinaro

73100 Lecce – Via G. Boccaccio n.25
fax: 0832/302009
pec: montinaro.daniele@ordavvle.legalmail.it

Avv. Giovanni Calabro

73100 Lecce – Via C.A. Mannarino 11/a
Tel. 0832.315830 – fax 0832.575024
pec: avv.gioannicalabro@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

Sezione 3Q

(Giudizio r.g. n. 2939/2023)

ULTERIORE ISTANZA CAUTELARE ex art. 55 c.p.a.

Per: **Vear S.r.l.** (P.IVA 03602780755), con sede legale in Cavallino (LE), via Federico II, n. 6, in persona dell'A.U. e legale rappresentante *p.t.*, sig.ra Anna Rita Reggio (C.F.: RGGNRT56A41E506V), rappresentata e difesa dall'avv. **Daniele Montinaro** (C.F.: MNTDNL74R30E506O – pec: montinaro.daniele@ordavvle.legalmail.it) e dell'avv. **Giovanni Calabro** (C.F. CLBGNN75R21E506P - pec.: avv.gioannicalabro@pec.it), come da procura in atti, con domicilio digitale presso l'indicata PEC dell'avv. Daniele Montinaro, risultante da ReGIndE, e domicilio fisico nello Studio Legale di quest'ultimo, in (73100) Lecce, alla via G. Boccaccio n. 25.

- *ricorrente* -

Contro:

- **Regione Puglia**, in persona del l.r.*p.t.*;
- **Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Siciliana/Assessorato alla Salute**, tutti in persona dei rispettivi l.r.*p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento**

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arquivo N. 112852/2023 del 10-07-2023
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- **Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Autonoma Trentino Alto Adige - Sudtirolo**, tutte in persona dei rispettivi l.r.p.t.

e nei confronti di:

- **Medic's Point S.r.l.** (P.Iva 03997000751), in persona del l.r.p.t. (pec: medicpoint.srl@pec.it)

Nel giudizio iscritto al n. 2939/2023 r.g., avviato con ricorso proposto

per l'annullamento:

- della Determina Dirigenziale n.10 del 12 dicembre 2022, a firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (con la quale è stato stabilito il riparto tra le aziende fornitrici di dispositivi medici del c.d. payback per gli anni dal 2015 al 2018);
- della Determina Dirigenziale n. 1 dell'8 febbraio 2023, firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, recante “*Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto*”;
- del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022;
- del Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: l'Accordo n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; la Circolare del Ministero della Salute n. 22413 del 29 luglio 2019; ogni altro accordo o intesa siglati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano eventualmente o potenzialmente idonei a determinare un pregiudizio per la posizione giuridica soggettiva della ricorrente.

Premesso che:

- la Società ricorrente opera da anni nel settore della produzione di dispositivi medici, tecnologie ed apparecchiature sanitarie; della distribuzione e commercializzazione di prodotti galenici, farmaceutici, plastici; e della fornitura di servizi nell'ambito delle attività medico-sanitarie;

- come tale, è compresa tra gli operatori economici sui quali grava il sistema del payback sulla spesa dei dispositivi medici introdotto nel 2015 ed ai quali, con la determina dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022, in Puglia, è stato richiesto il versamento degli importi ivi specificati, come quota di compartecipazione al ripiano per il superamento del tetto massimo di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici: versamento da effettuare entro e non oltre la data riportata in determina (prorogata ex d.l. n. 4/2023 al 30 aprile 2023), a pena di compensazione immediata con i debiti maturati dalla Regione e dagli enti del servizi sanitario regionale per l'acquisto dei dispositivi in questione. In particolare, alla società ricorrente è stato intimato il pagamento (ricalcolato a seguito della rettifica effettuata con Determina n. 1 dell'8 febbraio 2023), dei seguenti importi:

- per il 2015: € 911,53;
- per il 2016: € 5.551,94;
- per il 2017: € 18.313,42;
- per il 2018: € 18.343,29;

per un totale complessivo pari ad € 43.120,18;

- ritenuta l'illegittimità di siffatta pretesa, la ricorrente ha impugnato gli atti richiamati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, per una serie di articolati motivi, così rubricati:

- (I) Illegittimità della D.D. n.10 del 12 dicembre 2022 per vizi propri (eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, assoluta irragionevolezza – violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa - violazione art. 9 ter D.L. 19.06.2015 n. 78 – - Violazione dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto – Violazione del principio di non retroattività - Violazione art. 3, 23, 41, 53 e 117 della Costituzione) e per illegittimità derivata dagli atti presupposti (contrastanti con i su indicati articoli della Costituzione, con la CEDU,

- con la Direttiva 2006/112/CE, ed in violazione dei principi del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di non retroattività)
- (II) Illegittimità propria e derivata dei provvedimenti indicati in epigrafe per illegittimità costituzionale della normativa sul c.d. payback sulla spesa per i dispositivi medici (ricostruita in “premessa”), per violazione degli art. 3, 23 e 53 Cost.
- (III) Illegittimità propria e derivata dei provvedimenti indicati in epigrafe per illegittimità costituzionale della normativa sul c.d. payback sulla spesa per i dispositivi medici - Violazione degli art. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost.
- (IV) Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c, D.L. n.98/2011 e dell’art. 9-ter D.L. n. 78/2015 – Eccesso di potere per irragionevolezza; illogica ed ingiustificata disparità di trattamento – Violazione art. 23 Cost.
- (V) Illegittima fissazione in via retroattiva dei tetti di spesa - Violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78. - Violazione dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Violazione del principio di certezza del diritto, dei principi di correttezza e buona fede - Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia.
- (VI) Illegittimità propria e derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale dell’art 17, comma 1, lettera c, D.L. 98/2011, dell’art. 9-ter del D.L. 78/2015 – Violazione dei principi di ragionevolezza, non arbitrarietà e proporzionalità – Violazione artt. 3, 23, 53, 41, 42 cost. – Violazione art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU – Violazione artt. 16 e 52 della Crarta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
- (VII) Violazione del principio di neutralità vigente in ambito IVA nel diritto eurounitario – Violazione della Direttiva 2006/112/CE.

Considerato che:

- il d.l. n. 4/2023 aveva rinviato al 30 aprile 2023 la data “*per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate*”;
- l'art. 1 della L. 24 febbraio 2023, n.14 ha abrogato il suddetto decreto-legge, stabilendo tuttavia che: “*Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023*”;
- l'art. 8 del D.L. n. 34/2023 ha poi disposto, al comma 3, che “*3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis*”;

Considerato altresì che:

- l'art. 8 del D.L. n. 34/2023 deve essere interpretato nel senso che, fino all'indicata data del 30.6.2023, l'amministrazione non può pretendere da parte delle aziende del settore il pagamento di quanto dovuto, sia questo l'importo originariamente richiesto oppure l'importo ridotto previsto dalla norma sopra ritrascritta;
- le aziende fornitrici sono quindi tenute ad effettuare i versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro il 30 giugno 2023;
- **la Regione Puglia, con nota prot. n. AOO 168/0004012 del 15/06/2023, ha già provveduto a far presente che “in caso d' inadempimento all'obbligo del ripiano, si procederà alla compensazione prevista dall'art. 9-ter, comma 9-bis, DL 19 giugno 2015, n. 78”**
- tale ultima disposizione, unitamente all'entità degli importi di cui in questa sede si discute (euro 43.120,18), fa sì che, nelle more della definizione del giudizio, ed a partire dal 30 giugno p.v., l'azienda ricorrente risulterà esposta ad un pregiudizio straordinariamente grave

ed irreparabile (uno stato di decozione che potrebbe portare al suo fallimento), qualora l'efficacia dei provvedimenti e degli atti gravati non venga sospesa;

- l'efficacia dei provvedimenti in esame - inoltre, e da una prospettiva più generale (di cui tener conto anche al fine di correttamente valutare l'interesse pubblico al mantenimento della stessa) - determinerebbe una gravissima crisi per tutte le imprese di settore (come inevitabilmente emerso in tutti gli interventi ed in tutte le analisi delle associazioni e degli organismi interessati): imprese che non sarebbero più in grado di fornire dispositivi medici, con ripercussioni ovviamente drammatiche, per tutto il Paese, tanto da un punto di vista economico, quanto da un punto di vista sanitario.

Tanto premesso e considerato, ed alla luce del *fumus boni iuris* che si è certi assista il ricorso proposto, stando ai motivi di impugnazione (al contenuto dei quali qui ci si riporta), la società ricorrente, con il presente atto, e come sopra rappresentata e difesa,

FORMULA

ESPRESSA ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.,

affinché Codesto Ecc.mo TAR sospenda l'efficacia dei provvedimenti e degli atti gravati, ovvero adotti le misure ritenute più idonee ed opportune al fine di evitare il concretizzarsi, nelle more della definizione del giudizio, del grave ed irreparabile danno che la società ricorrente altrimenti subirebbe.

Con vittoria di spese e di onorari di giudizio anche per la sola fase cautelare, e comunque ferma la richiesta di accoglimento del ricorso (per la trattazione del quale è già stata debitamente depositata formale istanza di fissazione udienza) e delle domande con esso formulate.

Ai sensi dell'art. 136 c.p.a., i sottoscritti avv.ti Daniele Montinaro e Giovanni Calabro dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al numero di fax 0832.302009 o al rispettivo indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato.

Con osservanza.

Lecce – Roma, 30/06/2023

Avv. Daniele Montinaro

Avv. Giovanni Calabro